



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF118

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

OGGETTO	VERSAMENTO IMPOSTE E INVIO DICHIARAZIONI – LA PROROGA ATTESA
RIFERIMENTI	D.L. 34/2019 IN VIA DI CONVERSIONE - ART. 17 CO. 1 E 2 DPR 435/2001 – ART. 2 DPR 322/98
CIRCOLARE DEL	26/06/2019

Sintesi: per effetto di un emendamento contenuto nella legge di conversione del DL 34/2019 (da approvare entro il prossimo 29/06) sono stati ridisegnati i calendari degli adempimenti del 2019, prevedendo:

- **lo slittamento al 30/09/2019 dei versamenti** cadenti tra il 30/06/2019 ed il 30/09/2019 per i **soggetti Isa**
- **il differimento al 2/12/2019 della presentazione dei modelli Redditi ed Irap.**

A causa dei ritardi con cui l'Agenzia delle Entrate sta predisponendo il software per l'elaborazione degli ISA, il Consiglio dei Ministri aveva inizialmente predisposto un apposito DPCM contenente la proroga dei versamenti di 20 giorni (cioè il massimo che può essere disposto con atto non avente forza di legge).

Tuttavia è risultato subito evidente che tale differimento non risulterà sufficiente; pertanto la **proroga è stata trasfusa** nell'ambito di un **emendamento al D.L. 34/2019** (cd. "Decreto crescita") durante l'iter di **conversione** che dovrà intervenire **entro il prossimo 29/06/2019** (data in cui scadono i 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge). Il testo dell'emendamento, approvato alla Camera, è attualmente all'esame del Senato; considerati i tempi estremamente ristretti, la conversione in legge del testo non modificato può essere considerato, sostanzialmente, una "certezza".

Di seguito si analizzano i termini per i soggetti che potranno fruire della proroga rispetto ai termini ordinari.

TERMINI ORDINARI - SOGGETTI NON INTERESSATI DALLA PROROGA

In relazione ai termini di versamento del saldo delle imposte (mod. Redditi 2019 e Mod. Irap 2019), l'art. 17 co. 1 e co. 2 Dpr n. 435/2001, differenzia tra i seguenti soggetti:

SOGGETTI IRPEF: il termine cade:

- **entro il 1/07/2019** (il 30/06 cade di domenica)
- **dal 1/07/2019 al 20/08/2019:** con la **maggiorazione dello 0,4%** (il termine differito di 30 gg, cade il 1 agosto 2019 e per effetto dalla c.d. pausa di ferragosto slitta al 20/08/2019).

I termini indicati riguardano:

- le persone fisiche (titolari o meno di partita IVA)
- le società di persone e soggetti assimilati ex art. 5 Tuir.

SOGGETTI IRES: applicano le seguenti regole:

- ⇒ **se approvano il bilancio nei 120 gg:** effettuano i versamenti entro l'**ultimo giorno del 6° mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30/06/2019 se l'esercizio coincide con l'anno solare)
- ⇒ **se approvano il bilancio oltre i 120 gg** (invocando le "particolari esigenze"): effettuano i versamenti **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.**

Ne deriva che dovranno rispettare i termini di versamento indicati:

- sia i **soggetti solari**: indipendentemente dalla data di approvazione del bilancio
- che i **soggetti non solari** che:
 - ✓ **se hanno approvato il bilancio oltre i 120gg dalla chiusura dell'esercizio:** se hanno approvato il bilancio entro il **31/05/2019**
 - ✓ **se hanno approvato il bilancio entro i 120gg dalla chiusura dell'esercizio:** se hanno approvato il bilancio tra il **01/01/2019 e il 31/03/2019.**

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

LA PROROGA ATTESA PER I SOGGETTI ISA

Il testo dell'emendamento approvato è del tutto analogo a quanto previsto, in passato, per le proroghe dovute agli studi di settore:



“per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive nonché dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019”.

È, inoltre previsto che la proroga si estende ai **soggetti che partecipano a soggetti trasparenti** (ex artt. 5, 115 e 116, TUIR) “interessati” dagli ISA.

AMBITO SOGGETTIVO

Da un punto di vista **soggettivo**, la citata normativa prevede l'applicazione della proroga dei versamenti:

- ➔ per i **soggetti che esercitano attività economiche** per le quali sono stati **approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** (a prescindere o meno dalla loro concreta applicazione)
- ➔ e che dichiarano **ricavi o compensi** di ammontare **non superiore al limite** stabilito, per ciascun modello, dal DM di approvazione del modello; sono dunque esclusi i contribuenti che dichiarano:
 - ✓ ricavi (art. 85, co 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) Tuir) o compensi (art. 54, co. 1, Tuir)
 - ✓ superiori a **€ 5.164.569** (come per gli Studi, i singoli modelli Isa non prevedono un limite specifico).



CAUSE DI ESCLUSIONE DA ISA: il tenore letterale della norma prevede che, per beneficiare della proroga:


- **ciò che rileva è la predisposizione dell'ISA** per la **specificata attività** economica esercitata (e che non superi il limite di ricavi/compensi)
- **a nulla rilevando se** il contribuente **non sia tenuto all'applicazione gli ISA** (per le proroghe passate v. CM 41/2007 e Com. MEF del 13/06/2013) per effetto di specifiche cause di esclusione (v. RF 109/2019).

Ciò permette di **estendere la proroga** dei termini anche ai soggetti che nel 2018 erano in **regime forfetario** o dei **contribuenti minimi** (purché esercitino attività per le quali sono approvati gli Isa).

IMPOSTE OGGETTO DI DIFFERIMENTO

VERSAMENTI INTERESSATI:

- **IRES, IRPEF** (e relative **addizionali** regionale e comunale) ed **IRAP**
- **IVA** (saldo 2018 differito entro i termini di pagamento dei redditi + rateizzazione iniziata al 16/03/2019)
- **imposte sostitutive** (cedolare secca; contribuenti minimi/forfettari, rivalutazione beni d'impresa; ecc.)
- **imposte patrimoniali** (IVIE e IVAFE)
- **acconto del 20%** sui redditi a tassazione separata
- **adeguamento agli Studi di settore** (inclusa maggiorazione del 3%)
- **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata dei professionisti senza Cassa e contributi Cipag).





TRASPARENZA PREVIDENZIALE

Anche per i soci di Srl (soggette agli Ilsa) non in trasparenza fiscale dovrebbe trovare applicazione la **proroga** per il versamento dell'IVS (secondo quanto chiarito in passato dalla RM 173/2007).

RIVALUTAZIONI E AFFRANCAMENTI

Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva derivante dalle operazioni agevolate:

- ✓ **rivalutazione beni d'impresa**
- ✓ **affrancamento** riserve in sospensione da rivalutazione o disallineamenti

il versamento **coincide con il saldo delle imposte** e va eseguito **in soluzione unica**; dunque si ritiene possibile fruire dello slittamento dei termini.



IMU/TASI: il differimento non interessa la 1° rata di IMU e TASI, il cui termine rimane fissato al 18/06/2018.

PERIODO TEMPORALE

Il differimento dei termini riguarda i versamenti in scadenza "tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019":

- ➔ che potranno essere effettuati entro il 30/09/2019
- ➔ fermo restando la possibilità di procedere al versamento alle ordinarie scadenze.



ULTERIORE DIFFERIMENTO DI 30GG: va evidenziato che:

- ancorché la disposizione non faccia alcun riferimento espresso alla possibilità di usufruire dell'ulteriore differimento di 30 giorni (art. 17 c. 2 Dpr 435/2001)
- **si ritiene ammesso** effettuare i versamenti **entro il 30/10/2019** con la **maggiorazione dello 0,40%**.

NUOVO CALENDARIO DEI VERSAMENTI DI SALDO 2018 ED ACCONTO 2019

SOGGETTO	TIPOLOGIA	APPROVAZIONE BILANCIO	TERMINE ORIGINARIO	TERMINE PROROGATO	MAGGIOR. 0,4% (*)
SOCIETA' DI CAPITALI – ENTI NON COMMERCIALI	SOLARI	120 gg	30/06/2019	30/09/2019	31/10/2019
		180gg - tra il 01/05/2019 e il 30/06/2019	dal 30/06/2019 al 31/07/2019		
	NON SOLARI	120 gg – tra 01/01/2019 e 31/03/2019	tra 30/06/2019 e 30/09/2018		
		120 gg – dopo il 31/03/2019	non fruisce delle proroga		
		180 gg – tra 01/05/2019 e il 31/08/2019	tra 30/06/2019 e 30/09/2018	30/09/2019	31/10/2019
		180 gg - dopo il 31/08/2019	non fruisce delle proroga		
PERSONE FISICHE	Privati (*)		30/06/2019	30/09/2019	31/10/2019
	Titolari di partita Iva				
SOC. DI PERSONE E ASSIMILATI	-				

(*) Da confermare.

Esempio1

Srl **con esercizio "solare"** approva il bilancio il 25/04/2019 (cioè con qualche giorno di anticipo rispetto al 30/04/2018, 120° giorno dal 31/12/2018); il termine di versamento:

- cadrebbe il 30/06/2019
- si potrà fruire della proroga al 30/09/2019

Esempio2

Nell'esempio precedente si ponga ora che la società approvi il bilancio il 15/05/2019, in 2° convocazione; il termine di versamento non cambia:

- termine ordinario al 30/06/2019
- termine con proroga al 30/09/2019

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

IL PAGAMENTO RATEIZZATO

Come noto, la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre; pertanto:

- ➔ per i soggetti Iva interessati dalla proroga
- ➔ sarà possibile scegliere **fino ad un massimo di 3 rate**.

Rateizzazione Iva dal 16/03: considerato il tenore della norma si ritiene possono essere versate al 30/09/2019 anche le rate del saldo Iva 2018 che cadono al 16/07, al 20/08 ed al 16/09/2019.

Importo rateizzato: la rateizzazione può riguardare tutti gli **importi a debito** (es: Ires, alcune imposte sostitutive, ecc.) oppure **solo alcuni degli importi a debito**.

L'opzione per il versamento a rate è **esercitata nel modello F24** presentato per il primo versamento.



Pagamenti dal 30/09/2019 – scadenza rate successive alla prima

Il termine di versamento delle rate successive alla 1° (fissato al 30/09) varia a seconda della natura del soggetto obbligato:

- ✓ al 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva
- ✓ entro il termine di ciascun mese per i non titolari di partita Iva

Interessi di rateazione: sono pari allo 0,31% su base mensile (4% su base annua)

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019

rata	scadenza	interessi %
1°	30/09/2019	-
2°	31/10/2019	0,33
3°	30/11/2019	0,66

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31/10/2019 (*)

rata	scadenza	interessi %
1°	31/10/2019	-
2°	30/11/2019	0,33

TITOLARI DI PARTITA IVA

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019

rata	scadenza	interessi %
1°	30/09/2019	0-
2°	16/10/2019	0,33%
3°	18/11/2019	0,66%

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31/10/2019 (*)

rata	scadenza	interessi %
1°	31/10/2019	0,00
2°	16/10/2019	0,33
3°	16/11/2019	0,66

(*) In attesa di conferma (in tal caso, l'importo va preventivamente maggiorato dello 0,40%)

MOD. F24 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

VERSAMENTO	SOGGETTO	COMPENSAZIONE	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "A ZERO"	chiunque	TOTALE	Entratel / Fisconline
F24 "A DEBITO"	Titolare partita IVA	CON COMPENSAZIONE (qualsiasi tributo per qualsiasi importo)	Entratel / Fisconline
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking
	Privato	CON COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking - modello cartaceo

NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODD. REDDITI ED IRAP 2019

Come anticipato della proroga interesserà anche i termini di presentazione dei Mod. Redditi e Mod. Irap.

Ai sensi dell'art. 2 Dpr 322/98, il termine di presentazione risulta differenziato come segue:

- ➔ **soggetti Irpef** (persone fisiche e società di persone/soggetti assimilati ex art. 5 Tuir): entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
- ➔ **soggetti IRES**: entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

PROROGA PER TUTTI I CONTRIBUENTI

L'emendamento approvato dalla Camera (in attesa di definitiva approvazione da parte del Senato entro il 29/06/2019) nell'iter di conversione del D.L. 34/2019, con **modifica a regime** del citato art. 2 Dpr 322/98, dispone che i termini precedenti vengano modificati come segue:

- ➔ **soggetti Irpef**: presentano i modelli entro il **30 novembre 2019**
- ➔ **soggetti IRES**: presentano i modelli entro l'**ultimo giorno dell'11° mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

NUOVO CALENDARIO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

MOD. REDDITI / IRAP 2019	VECCHIO TERMINE	NUOVO TERMINE
PF / SP	30/09/2019	2/12/2019
SC (con periodo "solare")		(il 30/11 cade di sabato)
Società di capitali con periodo "non solare"	Ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta	Ultimo giorno dell'11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta



Nota: l'emendamento non modifica l'art. 5 Dpr 322/98; pertanto il differimento non troverà applicazione in presenza di operazione straordinaria (liquidazione di società, conferimento d'azienda, ecc.) per la quale termini di presentazione rimangono fissati all'ultimo giorno del 9° mese successivo.